

LXXXVIII.

1ª TORNATA DI LUNEDÌ 17 GIUGNO 1889

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione del disegno di legge sulla riforma penitenziaria — Discorrono il relatore deputato Gallo, il ministro dell'interno e i deputati Morelli, Cambray-Digny, Borgatta Pignatelli, Lugli, Filò Astolfone, Tondi, Prinetti, Trompeo, Calvi, Cremonesi, Cavalli e Cagnola — Approvansi gli articoli del disegno di legge.*

La seduta comincia alle 10. 10 antimeridiane.

De Seta, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antimeridiana precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge per la riforma penitenziaria.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge per la riforma penitenziaria.

Come rammenta la Camera, la discussione è rimasta sospesa all'articolo 4, rimesso nuovamente all'esame della Commissione.

Relativamente a questo articolo 4 sono stati presentati diversi emendamenti. La Commissione ora propone la seguente nuova dizione dello stesso articolo:

“ I comuni pagheranno allo Stato una somma fissa annuale ragguagliata alla media della spesa da essi sostenuta nel quinquennio 1883-1888 per fitto o quota di concorso al fitto dei fabbricati delle carceri mandamentali.

“ Per i comuni che hanno destinato ad uso di

carcere mandamentale edifiçi o parte di edifiçi di loro proprietà si provvederà come segue:

a) Se il Governo manterrà le carceri mandamentali nell'edifiçio di proprietà del comune capoluogo di mandamento rilascerà a beneficio di esso le quote che gli sieno state sin ora corrisposte dagli altri comuni del mandamento: se la proprietà del fabbricato apparterrà a tutti o a parte dei comuni del mandamento il Governo rilascerà ugualmente ad essi la quota di fitto, e resteranno a loro beneficio le quote degli altri comuni non interessati nella proprietà.

b) Se il Governo provvederà alla costruzione del nuovo fabbricato i comuni pagheranno allo Stato una somma annua equivalente al fitto o alla quota di fitto presunto in base al valore attuale del fabbricato.

“ I comuni che non hanno carceri mandamentali e che si servono delle carceri giudiziali circondariali continueranno a pagare allo Stato la quota di concorso ragguagliata alla media del quinquennio 1883-1888. ”

Diversi deputati hanno presentato degli emendamenti all'antica dizione di questo articolo 4.

Il primo è dell'onorevole Morelli e sarebbe la seguente aggiunta al 2º capoverso dell'articolo:

“ I comuni capiluogo di mandamento, e quelli che ne fanno parte, i quali saranno stati costretti a rilasciare allo Stato i fabbricati di loro proprietà non avranno obbligo di corrispondergli alcuna annua somma fissa, della quale sono gravati gli altri comuni, salvo le spese di ordinaria manutenzione delle carceri mandamentali.

“ Nulla è innovato rapporto alle convenzioni fra comuni capiluogo e quelli che fanno parte del mandamento, ch'ebbero lo scopo di adattare e costruire fabbricati delle carceri mandamentali. ”

L'onorevole Luzi propone che si dica:

“ I fabbricati di proprietà comunali saranno dati in uso finchè serviranno per carceri mandamentali. ”

L'onorevole Cambray-Digny ed altri onorevoli deputati propongono di sopprimere il capoverso secondo, che dichiara devoluti allo Stato i fabbricati dei comuni; e di aggiungere in fine all'articolo le disposizioni seguenti:

“ Per i comuni che invece di pagare fitti o concorsi hanno destinato all'uso di carceri mandamentali edifizii o parti di edifizii di loro proprietà si provvederà come segue:

a) Se il Governo manterrà le carceri nell'edifizio di proprietà del comune rilascerà al comune proprietario le quote di concorso o di fitto, che gli sieno state finora corrisposte da altri comuni del mandamento;

b) Se il Governo provvederà altrimenti il comune dovrà pagare allo Stato una somma annua equivalente al fitto presunto, o alla quota di fitto presunto, che stava finora a suo carico.

“ Cambray-Digny, Fili-Astolfone, Vittorio Serra, Visocchi, Cremonesi, Indelli, Bertana, Grossi, Tomassi, Torraca, Reale, Di Pisa, Cavalieri. ”

L'onorevole Borgatta propone di sostituire al primo capoverso, il seguente:

“ I comuni pagheranno allo Stato un'annua somma fissa, ragguagliata alla media della spesa da essi sostenuta nel quinquennio 1883-1888 per fitti dei fabbricati delle carceri mandamentali e per la loro custodia. ”

L'onorevole Pignatelli propone il seguente emendamento al secondo capoverso:

“ Sono devoluti allo Stato i fabbricati di proprietà comunale, salvo i fabbricati di quei comuni capoluoghi di mandamento, in cui potrebbe esser soppressa la pretura. ”

Do facoltà di parlare all'onorevole relatore affinché voglia compiacersi di esprimere l'avviso della Commissione su questi diversi emendamenti.

Gallo, relatore. La Commissione ha cercato di soddisfare con la formula da essa proposta i desiderii espressi da parecchi colleghi cogli emendamenti da loro presentati.

Nell'articolo 4 come è ora proposto dalla Commissione sono previsti tutti i casi possibili. Ed a tutti questi casi si è cercato provvedere con una disposizione tassativa.

Nella prima parte dell'articolo la Commissione ha accettato l'emendamento proposto dall'onorevole Borgatta. Solamente ha respinto l'ultima parte di questo emendamento che si riferiva alla custodia. In primo luogo non ha creduto opportuno che la questione della custodia si trattasse a questo punto, mentre in seguito c'è una disposizione tassativa che si riferisce al personale di custodia; in secondo luogo, con l'ultima parte dell'emendamento Borgatta la custodia parrebbe che si riferisse più ai fabbricati che ai detenuti; mentrè la disposizione della quale noi ci occupiamo, è relativa al personale, e quindi alla custodia dei detenuti.

Io credo però che essendo questa una parte secondaria dell'emendamento Borgatta, che nella sua sostanza è stato interamente accolto dalla Commissione, confido che egli sarà pienamente soddisfatto.

Poi abbiamo cercato di contemperare il desiderio espresso dall'onorevole Cambray-Digny e da altri onorevoli colleghi, con un'altra proposta della Commissione; quella cioè di aggiungere la previsione di un altro caso che non era contemplato in quell'emendamento. Essi avevano previsto solamente il caso in cui il proprietario del fabbricato fosse il comune del capoluogo di mandamento: noi invece, seguendo lo stesso concetto, e traendo da esso la conseguenza più logica e più rigorosa, abbiamo anche supposto il caso che la proprietà del fabbricato non spetti solo al capoluogo del mandamento, ma agli altri comuni del mandamento medesimo.

Di maniera che la lettera *a* del primo capoverso dell'articolo 4, secondo la proposta della Commissione, comprenderebbe il caso in cui il Go-

verno mantenga il carcere mandamentale di proprietà del comune capoluogo del mandamento, e il caso in cui questo fabbricato appartenga a tutti o a parte dei comuni che costituiscono il mandamento.

In questo caso si lascia, tanto nella prima quanto nella seconda ipotesi, il fitto o la quota di fitto che pagano i comuni al capoluogo di mandamento.

Siccome però la Commissione ha previsto anche il caso, come testè ho significato, della proprietà del fabbricato appartenente a tutti i comuni del mandamento o a parte di questi comuni, era necessaria un'ultima disposizione relativa alla quota di concorso al fitto, di quei comuni, i quali non farebbero parte dei proprietari del fabbricato. Essi allora dovrebbero continuare a pagare le quote, le quali andrebbero a beneficio di quei comuni che fossero proprietari del fabbricato.

Nella lettera *b* è prevista invece l'ipotesi in cui il fabbricato sia costruito direttamente dal Governo; ed in questo caso i comuni pagherebbero allo Stato una somma annua equivalente al fitto o alla quota di fitto presunta.

Fin qui l'emendamento dell'onorevole Cambray-Digny e di altri deputati. Noi abbiamo creduto però aggiungere: *in base al valore attuale del fabbricato*. Perchè, come la Camera facilmente vede, trattandosi di consolidamento, è giusto riferirsi allo stato presente, e ad esso ragguagliare il fitto o la quota di fitto presunta.

Finalmente abbiamo lasciato intatta l'ultima parte dell'articolo nostro originario, che si riferisce a quei comuni che non hanno carceri mandamentali, ma che si servono delle carceri circondariali. In tal caso i comuni dovranno pagare una quota di concorso ragguagliata sempre alla media del quinquennio.

Quest'ultima parte dell'articolo 4º è stata a noi consigliata dal sapere che parecchi comuni, 19 o 20 in tutto, si trovano in questa condizione.

In conseguenza di questa nuova formula dell'articolo 4, mi auguro che l'onorevole Morelli ritirerà il suo emendamento, dappoichè il suo desiderio rimane completamente soddisfatto. Così spero ritirerà il suo onorevole Cambray-Digny, il quale deve essere contento che con quell'aggiunta che la Commissione ha creduto opportuna, il suo emendamento sia compreso nel nuovo articolo. Invece non potemmo soddisfare il desiderio dell'onorevole Luzi perchè, sebbene non risulti esplicitamente dalla formola dell'articolo, pure nondimeno abbiamo creduto, che, costruendo, lo Stato debba

restar proprietario dei fabbricati e che, mantenendo le carceri mandamentali nei fabbricati in cui si trovano, la proprietà debba essere anche in questo caso devoluta allo Stato; e che non sarebbe opportuno assegnare allo Stato solamente l'uso di questo fabbricato.

Noi riteniamo che sieno pochissimi i comuni, e forse non ce ne sarà alcuno, che si trovino nella condizione di aver fabbricati carcerari che non abbiano bisogno di adattamento, e che possano esser conservati tali e quali si trovano per il servizio nuovo delle carceri mandamentali. Ora, se lo Stato deve affrontare la spesa di adattamento, è necessario che esso divenga proprietario del fabbricato. Per questo, la Commissione inviterebbe l'onorevole Luzi a non insistere nel suo emendamento.

Dopo ciò, io credo che i nostri colleghi saranno pienamente soddisfatti e che la Camera potrà approvare l'articolo quarto.

Presidente. Onorevole ministro dell'interno, accetta la nuova formola?

Crispi, ministro dell'interno. L'accetto.

Presidente. Allora passeremo in rassegna i diversi emendamenti per sentire se i proponenti li mantengano o no.

Gallo, relatore. Permette, onorevole presidente?

Presidente. Parli pure.

Gallo, relatore. Aveva dimenticato di parlare di un emendamento proposto dall'onorevole Pignatelli...

Presidente. Si tratta di un altro argomento.

Gallo, relatore. È vero, ma siccome l'emendamento è presentato a questo articolo, prima di procedere alla votazione dell'articolo stesso, sarebbe utile eliminare anche questa questione.

L'onorevole Pignatelli l'altro giorno si impensieriva della condizione di quei comuni, capoluoghi di mandamento, o suffraganei al capoluogo di mandamento, i quali, avendo dovuto affrontare una grave spesa per la costruzione del fabbricato carcerario, venissero poi, in forza della nuova legge sulle circoscrizioni giudiziarie e sulla riduzione delle preture, a perdere il mandamento.

Veramente il caso previsto dall'onorevole Pignatelli merita una certa considerazione; ma la Commissione non ha creduto di poterne formare oggetto di una disposizione tassativa in questa legge, perchè una tale disposizione non sarebbe logica, nè opportuna.

Come si fa a prevedere fin d'ora un caso alla base di una legge che non esiste sulla riduzione delle preture? E poi il caso previsto dall'onore-

vole Pignatelli non occorre sia regolato tassativamente; perchè, quando saranno soppressi alcuni capoluoghi di mandamento, questi capoluoghi rientreranno, come comuni, nell'applicazione di questo stesso articolo e dovranno pagare soltanto la quota corrispondente alle pigioni dell'ultimo quinquennio.

Una cosa sola resterebbe a fare, ed è questa: che, siccome questa riforma penitenziaria deve attuarsi gradatamente, in virtù dell'articolo 7, che verremo poi a discutere, si voglia raccomandare al Governo del Re di riservare la costruzione o l'adattamento dei fabbricati dei capoluoghi di mandamento i quali possano correre pericolo di essere soppressi, e di attendere che venga definitivamente risolta la questione già proposta dall'onorevole ministro di grazia e giustizia nel disegno di legge presentato, prima di provvedere.

Se l'onorevole Pignatelli adunque consentisse a convertire il suo emendamento in questa raccomandazione, la Commissione non avrebbe difficoltà di accettarla.

Presidente. L'onorevole Morelli mantiene il suo emendamento?

Morelli. Di fronte alla nuova formola dell'articolo 4 proposto dalla Commissione, ritiro il mio emendamento aggiuntivo, perchè esso è compenetrato nel nuovo articolo formolato della Commissione.

Presidente. L'onorevole Luzi mantiene o ritira il suo emendamento?

Voci. Non c'è.

Presidente. L'onorevole Cambray Digny, ed altri deputati mantengono il loro?

Cambray Digny. L'emendamento che ebbi l'onore di proporre, insieme a diversi colleghi, essendo accolto dalla Commissione, che lo ha riprodotto nella nuova formola dell'articolo 4º, non abbiamo ragione di mantenerlo.

Però desidererei di fare un'osservazione all'onorevole relatore.

Nel paragrafo *a* trovo detto che " se il Governo manterrà le carceri mandamentali nell'edificio di proprietà del comune capoluogo di mandamento rilascerà a beneficio di esso le quote che gli siano state sinora corrisposte dagli altri comuni del mandamento; se la proprietà del fabbricato apparterrà a tutti o a parte dei comuni del mandamento il Governo rilascerà ugualmente ad essi la quota di fitto. "

A me pare che queste parole " rilascerà ugualmente ad essi la quota di fitto " siano superflue, perchè questi comuni proprietari non pagano fitto come non lo paga il comune capoluogo di

mandamento. Se si credesse utile dichiarare in questo secondo caso che il Governo rinuncierà ad esigere da essi un fitto, allora bisognerebbe dirlo anche per il primo caso.

Ma mi pare che basterebbe dire, anche per il secondo caso previsto, che il Governo rilascerà egualmente ai comuni proprietari il beneficio di queste quote di fitto pagate dagli altri comuni non interessati nella proprietà.

È una questione di forma, se si vuole, ma che forse potrebbe dar luogo a qualche dubbio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Gallo, relatore. L'osservazione dell'onorevole Cambray-Digny ha il suo peso, ma io ritengo che, in seguito allo schiarimento che sarò per dare, egli si dichiarerà soddisfatto. Nella seconda parte del § *a*) è previsto il caso, come avevo precedentemente annunciato alla Camera, che la proprietà dei fabbricati sia di tutti o di parte dei comuni. Ora, nella ipotesi che sia di parte dei comuni, bisogna pensare a rilasciare le quote di fitto a questi comuni. Di modo che essa non si riferisce a tutti i comuni, ma a una parte soltanto. Ora, se noi sopprimessimo questa parte, rimarrebbe senza norma il caso in cui il fabbricato appartenga a parte dei comuni. Da ciò la necessità di questo inciso: *rilascerà egualmente ad essi la quota di fitto.* Nella sostanza insomma siamo d'accordo, nella forma anche credo che l'onorevole Cambray-Digny, dopo queste dichiarazioni, si troverà di accordo con la Commissione.

Cambray Digny. Dopo queste spiegazioni dichiaro di non insistere.

Presidente. L'onorevole Borgatta mantiene il suo emendamento?

Borgatta. Nella sostanza la Commissione ha accettato il mio emendamento, sicchè io non ho ragione di insistere. Però voglio far ancora osservare alla Commissione come attualmente le spese che sono a carico dei comuni per le carceri mandamentali sono quelle dei locali e del personale di custodia.

Quindi, allorchè si dovranno riandare i consuntivi per accertare la media quinquennale delle spese di fitto dei locali, quelle del personale di custodia si troveranno confuse insieme e difficilmente si potranno le une sceverare dalle altre. Perciò a me pareva conveniente che in questo stesso articolo 4, dove si parla del quinquennio del fitto, si parlasse anche delle spese del personale di custodia; e ciò avrebbe avuto per conseguenza che si sarebbe potuto sopprimere l'ar-

ticolo 16. Non è che io tenga molto a questo mio emendamento, ma mi parrebbe conveniente includerlo in questo articolo, altrimenti la Commissione dovrà pensare poi a mettere l'articolo 16 in correlazione a questo primo comma dell'articolo 4.

Presidente. Onorevole Pignatelli, mantiene o ritira il suo emendamento?

Pignatelli. Il mio emendamento non ha più ragione di essere e lo ritiro. Mi associo alle raccomandazioni fatte dall'onorevole relatore, anche perchè oggi stesso sarà presentata la relazione sul disegno di legge che riguarda le circoscrizioni giudiziarie, nel quale la Giunta propone nientemeno che la soppressione di 600 mandamenti. Vedete bene che le mie preoccupazioni avevano un fondamento.

Presidente. L'onorevole Lugli ha facoltà di parlare.

Lugli. Io mi compiaccio della nuova formula presentata dalla Commissione; ma desidero osservare alla Camera che, quando si parla di quinquenni, bisogna assegnare un numero di anni non maggiore di cinque, mentre il dire quinquennio 1883-88, vale a dire un periodo di sei anni...

Gallo, relatore. È un errore di aritmetica.

Lugli. È proprio così, onorevole relatore, e, per non fare offesa all'aritmetica, si deve dire quinquennio 1884-88.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fili-Astolfone.

Fili-Astolfone. Una sola parola. Se non ho mal compreso, la Commissione ha tenuto conto delle modificazioni proposte col suo emendamento dall'onorevole Cambray-Digny e da altri, ma di una sola cosa non ha tenuto conto, mi pare ed è di quei mandamenti per i quali si sono costruiti, con gravissime spese, dei fabbricati, giusto come diceva l'onorevole relatore.

Diguisachè il relatore, spiegando questo concetto, ha detto che, se il Governo sarà costretto a fare degli adattamenti, la proprietà passerà nelle sue mani.

Così mentre si è prevista la quota di fitto per quei comuni che hanno delle carceri che mantengono a spese dei comuni suffraganei, non si è provveduto per quelli i quali sono mandamenti isolati, ed hanno un carcere unico, perchè il Governo ha detto semplicemente che s'impossesserà dei fabbricati.

Quindi non mi pare che il trattamento non sia eguale per coloro i quali hanno questi fab-

bricati adattati e coloro che hanno dovuto incontrare una grave spesa nel costruirne uno nuovo.

Mi pare che si tratti di un principio d'equità di cui la Commissione dovrebbe tener conto.

Quindi io dico che, se pel solo fatto dell'adattamento, la proprietà deve passare al Governo, questo è un fatto ben grave ed allora di tutte le spese che hanno incontrato in questi ultimi anni (perchè non hanno potuto costruire un carcere tipo e ci sarà bisogno degli adattamenti) e degli oneri per la costruzione di questo carcere il quale si trova in migliori condizioni di quelli che sono nei mandamenti, che cosa resterà? Resterà tutto l'onere al comune il quale non avrà nemmeno il beneficio di quella parte che dovrebbero pagare i comuni suffraganei; il Governo diverrà proprietario, non pagherà nulla ed al comune rimarrà unicamente il debito.

Io avrò forse mal compreso, ma mi pare che questa sia la conseguenza.

Tondi, (Presidente della Commissione). Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Tondi, (Presidente della Commissione). All'onorevole Fili-Astolfone vorrei fare osservare che il trattamento è perfettamente uguale. Che cosa rappresenta infatti al comune questo fabbricato? Rappresenta il risparmio della pigione che avrebbe dovuto pagare laddove avesse dovuto mettere i condannati in altro fabbricato.

Ora quando a perpetuità questo comune è sollevato di quello che pagano tutti gli altri comuni che non hanno il carcere mi pare che la giustizia sia soddisfatta.

Fili-Astolfone. Io comprendo le ragioni dell'onorevole Tondi, ma d'altra parte faccio una semplicissima osservazione, ed è questa: che i comuni che hanno costruito carceri mandamentali avranno di fatto le quote, ma essi dovranno estinguere il debito grave che hanno contratto per la nuova costruzione.

Dunque le condizioni non sono identiche, e non c'è equità in questo provvedimento. Imperocchè non vale il dire che sono esonerati dal pagamento del fitto che dovrebbero pagare ogni anno e che il capitale rappresenta questo fitto, perchè altro è corrispondere una quota di fitto pel carcere mandamentale, ed altro pagare le spese di costruzione.

A me non pare dunque che ci sia dell'equità e della giustizia; quindi richiamo l'attenzione della Commissione su quest'argomento perchè trovi modo che possa essere resa giustizia ai co-

muni che hanno incontrato debiti per costruire fabbricati carcerarii.

Presidente. Onorevole relatore, accetta la proposta dell'onorevole Lugli?

Gallo, relatore. La Commissione l'accetta.

Onorevole presidente, vorrei rispondere due parole all'onorevole Fili-Astolfone.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Gallo, relatore. L'onorevole Fili-Astolfone, dopo aver sottoscritto l'emendamento presentato dall'onorevole Cambray-Digny, nel quale non era previsto il caso che oggi deplora, si lamenta perchè non se ne è tenuto conto. Noi abbiamo preso in considerazione l'emendamento dell'onorevole Cambray-Digny, e quindi egli non dovrebbe aver ragione di lagnarsi dell'opera nostra.

Fili-Astolfone. Non vorrei tediare la Camera; ma avrei bisogno di dire una sola parola.

Presidente. Dica pure...

Fili-Astolfone. L'onorevole relatore ha creduto ch'io domandi oggi più di quello che aveva chiesto l'altro giorno sottoscrivendo l'emendamento dell'onorevole Cambray-Digny; ma egli ricorderà che fummo d'accordo qui di lasciare alla Commissione il compito di formulare l'articolo, pur avendo prima discusso anche del caso di cui ora ho parlato. Quindi, richiamando meglio alla sua memoria il fatto, l'onorevole relatore vedrà che non sono in contraddizione con me stesso, ma mi sono affidato alla bontà della Commissione.

Presidente. Metto a partito l'articolo 4, secondo la nuova formula proposta dalla Commissione ed accettata dal Governo, con l'emendamento dell'onorevole Lugli.

Lo rileggo:

“ I comuni pagheranno allo Stato una somma fissa annuale ragguagliata alla media della spesa da essi sostenuta nel quinquennio 1884 1888 per fitto o quota di concorso al fitto dei fabbricati delle carceri mandamentali.

“ Per i comuni che hanno destinato ad uso di carcere mandamentale edifici o parte di edifici di loro proprietà si provvederà come segue:

a) Se il Governo manterrà le carceri mandamentali nell'edificio di proprietà del comune capoluogo di mandamento rilascerà a beneficio di esso le quote che gli sieno state sin ora corrisposte dagli altri comuni del mandamento: se la proprietà del fabbricato apparterrà a tutti o a parte dei comuni del mandamento il Governo rilascerà ugualmente ad essi la quota di fitto, e resteranno a loro beneficio le quote degli altri comuni non interessati nella proprietà.

b) Se il Governo provvederà alla costruzione del nuovo fabbricato i comuni pagheranno allo Stato una somma annua equivalente al fitto o alla quota di fitto presunto in base al valore attuale del fabbricato.

“ I comuni che non hanno carceri mandamentali e che si servono delle carceri giudiziali circondariali continueranno a pagare allo Stato la quota di concorso ragguagliata alla media del quinquennio 1884-1888. ”

(È approvato).

“ Art. 5. In seguito ai risultati della ispezione di cui all'articolo 2, saranno fatti compilare dal Governo i progetti riguardanti l'adattamento o la costruzione di tutti i fabbricati carcerarii. Tali progetti saranno redatti secondo le norme generali stabilite dalla legge sulle opere pubbliche.

“ Per la redazione dei detti progetti il Ministero dell'interno trasmetterà agli uffici competenti le tracce e le indicazioni necessarie affinché rispondano alle esigenze della detenzione preventiva e del sistema penitenziario in applicazione del Codice penale. ”

Crispi, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Crispi, ministro dell'interno. Alla fine di quest'articolo, dove è detto: “ alle esigenze della detenzione preventiva ”, bisogna aggiungere le parole: “ a sistema misto ”; perchè, mentre la legge del 28 gennaio 1864 stabiliva il carcere giudiziario a sistema cellulare, col nuovo Codice penale abbiamo invece adottato il sistema misto, di guisa che, se questo inciso non si mettesse, resterebbe ancora dubbio il modo secondo il quale queste carceri debbano essere costruite.

Presidente. Accetta la Commissione quell'aggiunta?

Gallo, relatore. L'accetta.

Presidente. Metto dunque a partito l'articolo 5 con quest'aggiunta.

(È approvato).

“ Art. 6. È autorizzata l'alienazione dei fabbricati carcerarii constatati inservibili dai risultati della ispezione prescritta all'articolo 2. ”

Cambray-Digny. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cambray-Digny. Vorrei fare all'onorevole Commissione una osservazione. A me pare che questo articolo 6, come qui è formulato, abbia avuto principalmente per scopo di dare al Governo la facoltà di alienare quei fabbricati non atti ad

uso di carcere che gli fossero stati devoluti secondo la disposizione dell'articolo 4, che è poi stata soppressa.

Per conseguenza mi pare che, tolta quella disposizione, quest'articolo 6 possa anche considerarsi come superfluo, perchè c'è la legge di contabilità che stabilisce in qual modo si possono alienare gli immobili di proprietà demaniale.

Se però si credesse di mantenere la disposizione, mi pare che bisognerebbe modificarla per metterla in armonia coll'articolo 13 della legge di contabilità.

La legge di contabilità stabilisce per regola generale che l'alienazione di immobili demaniali non può farsi se non è autorizzata per legge speciale: ed aggiunge poi che possono essere autorizzate con decreto reale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, previo il parere del Consiglio di Stato, certe alienazioni come quelle per concessioni di acque o per vendita di terreni occupati da strade nazionali abbandonate. Questo ultimo caso mi pare simile a quello di cui ora ci occupiamo: e mi pare che come il Governo può vendere senza una legge speciale questi terreni di strade abbandonate, starebbe bene che potesse vendere nello stesso modo anche i fabbricati carcerari non più atti all'uso a cui sono destinati, e che possono ritenersi nelle stesse condizioni dei terreni delle strade nazionali abbandonate.

L'articolo della legge in discussione quale è proposto dalla Giunta non può considerarsi come una legge speciale, quale è imposta, dalla legge di contabilità: e siccome non aggiunge nulla alle disposizioni attuali, resta quindi l'impero dell'articolo 13 della legge di contabilità.

Se poi l'articolo 6 si volesse considerare come legge speciale, parmi che dispensando il Governo dalle formalità stabilite dall'articolo 13 medesimo per casi non dissimili dall'attuale, si farebbe qual che cosa che non sarebbe in armonia con la legge di contabilità.

Sarebbe meglio di dire che: " l'alienazione dei fabbricati carcerari constatati inservibili dai risultati della ispezione prescritta all'articolo 1 potrà essere autorizzata con regio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del regno, previo parere del Consiglio di Stato ai termini del paragrafo 2 dell'articolo 13 della legge di contabilità. „ Io sottopongo queste osservazioni allo esame della onorevole Commissione perchè ne faccia il conto che crede; del resto non faccio una proposta formale.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Gallo, relatore. Alla prima parte delle osservazioni dell'onorevole Cambray-Digny io risponderò che l'articolo 6 si riferisce ai fabbricati carcerari circondariali che restano sempre, anche dopo la ispezione stabilita dall'articolo 2, di proprietà del Governo, e che non possono essere usati perchè constatati inservibili in seguito all'ispezione.

Se l'articolo si riferisse solamente alle carceri mandamentali, allora io saprei comprendere il valore della sua osservazione, dal momento che si è cancellata la disposizione relativa alla devoluzione della proprietà di quei fabbricati allo Stato, e si è modificato in proposito l'articolo quarto.

Ma siccome i risultati della ispezione di cui si parla all'articolo 2° potranno dimostrare l'inservibilità dei fabbricati appartenenti allo Stato, è necessità che sia provvisto al caso dell'alienazione dei fabbricati medesimi.

Vengo ora alla seconda parte delle osservazioni dell'onorevole Cambray-Digny. Egli ha sostenuto in base all'articolo 13 della legge di contabilità che questa non si può dire una legge speciale, e che in tutti i casi potrebbe per similitudine provvedersi al caso nostro come si provvede all'alienazione delle strade nazionali a cui il Governo del Re può, in virtù dell'articolo 13, procedere per mezzo di regio decreto sentito il Consiglio di Stato. Io credo invece che questa sia appunto una legge speciale.

E se l'onorevole Cambray-Digny riscontra la relazione che precede il disegno di legge ministeriale, troverà che il Ministero, solamente per non presentare in avvenire un altro disegno di legge relativo all'autorizzazione di alienare questi fabbricati, ha compenetrato la domanda di autorizzazione ad alienare in questa legge speciale.

Del resto io penso che non si debba intendere per legge speciale soltanto una legge la quale abbia l'unico scopo dell'alienazione di fabbricati; e che anche questa si debba considerare come una legge speciale dal momento che, mentre provvede alla riforma della legge sui fabbricati penitenziari, autorizza l'alienazione dei fabbricati stessi.

A me, poi, non pare sia il caso di comprendere l'alienazione di questi fabbricati nella disposizione del capoverso dell'articolo 13 della legge di contabilità generale dello Stato, appunto perchè non si può paragonare a nessuno dei casi previsti da quell'articolo; ed è quindi necessario che ci sia

una disposizione di legge affinché il Governo sia autorizzato ad alienarli.

Avendo poi udito la formula che l'onorevole Cambray-Digny intenderebbe sostituire a quella attuale dell'articolo 6, a me pare veramente che la questione si riduca ad una semplice questione di forma; e quindi io lo pregherei di ritirare quel suo emendamento e di accettare l'articolo della Commissione, persuadendosi che questo costituisce appunto quella legge speciale che la legge di contabilità richiede.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cambray Digny.

Cambray-Digny. L'onorevole Gallo, rispondendo alle osservazioni che avevo fatte, ha detto che egli considera l'articolo 6° tale quale è stato proposto dalla Commissione, come una di quelle leggi speciali con le quali può autorizzarsi la vendita di determinati beni demaniali. Io non credo che questo suo modo di vedere corrisponda al vero significato della disposizione dell'articolo 13 della legge di contabilità.

Una legge speciale con cui si autorizza il Governo a vendere alcuni immobili demaniali, deve determinare quali siano questi beni. L'articolo 13 della legge di contabilità prescrive una garanzia generale per la quale gl'immobili demaniali non possono esser venduti, di regola, senza una legge speciale; ma in certi casi ammette delle eccezioni. Ora io capirei perfettamente che anche per il caso che ci occupa, si facesse quella stessa eccezione che l'articolo 13 della legge di contabilità ammette per altri casi: ma mi par grave di stabilire una disposizione con cui si dà, in genere, l'autorizzazione al Governo di vendere immobili demaniali senza stabilire nessuna garanzia. A me pareva realmente che ci fosse, fra il caso attuale e quello dell'articolo 13, una certa somiglianza.

Io non vedo perchè si sia richiesta questa garanzia del decreto reale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e del parere del Consiglio di Stato, per vendere un tronco abbandonato di strada nazionale, e questa stessa garanzia non si voglia poi chiedere quando si tratta di vendere una massa di fabbricati che non si credono più adatti all'uso di carcere.

Del resto io non ho fatto una proposta formale; se avessi voluto farla avrei dovuto raccogliere le firme di altri nove colleghi oltre la mia, e non le ho cercate. Ma mi pareva che le mie osservazioni potessero essere accolte dalla Commissione e dall'onorevole ministro.

Morelli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Morelli. Vorrei rispondere alle osservazioni dell'onorevole Cambray-Digny, al fine di persuaderlo che l'articolo 13 da lui ricordato non si può applicare agli stabili demaniali ed agli stabili che dai comuni passano allo Stato. Quell'articolo contempla semplicemente il possesso di quei beni che vanno eventualmente in possesso del demanio; per esempio dei tratti di suolo espropriati in esecuzione di pagamenti d'imposta; di strade abbandonate o di spiagge marittime che cessano di far parte del pubblico demanio. Ma quando si tratta di stabili, che cessano dal far parte dell'uso di pubblici uffici, allora occorre che ci sia una legge; e di fatti vediamo in parecchi precedenti casi che, per molti fabbricati i quali servivano per i tribunali o per le prefetture, quando sono tornati in proprietà del Governo, si è dovuto provvedere con una legge speciale per venderli od a trattative private mediante convenzioni che poi sono state sottoposte al voto del Parlamento. Quindi l'articolo 13 suddetto non può contemplare certamente i fabbricati di cui si parla all'articolo 6 di questa legge. Piuttosto a me pare che, per completarlo, si potrebbe aggiungere che la vendita di quei beni si fa con le norme della legge generale 10 agosto 1862 alla quale si riferisce la vendita di tutti i beni demaniali.

Ed in questa maniera io credo che scomparirebbero tutte le dubbiezze di cui si dà pensiero l'onorevole Cambray-Digny.

Presidente. Ma l'onorevole Cambray-Digny non fa alcuna proposta e quindi pongo a partito l'articolo 6 che rileggo:

“ È autorizzata l'alienazione dei fabbricati carcerari constatati inservibili dai risultati della ispezione prescritta all'articolo 2. ”

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

“ Art. 7. La riforma penitenziaria, nella parte prevista dalla presente legge, sarà gradatamente eseguita dal Governo del Re mediante decreti reali, su proposta dei ministri dell'interno e di grazia e giustizia, nei quali saranno specificati i singoli fabbricati da adattarsi o da costruirsi, secondo la disponibilità dei mezzi e giusta le norme degli articoli seguenti. ”

Crispi, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Crispi, ministro dell'interno. Prego l'onorevole Commissione di voler surrogare alle parole: *nella*

parte prevista dalla presente legge le altre: nelle parti previste dalla presente legge, e dove è detto:

Su proposta dei ministri dell'interno e di grazia e giustizia sostituire queste parole:

Su proposta del ministro dell'interno d'accordo col ministro di grazia e giustizia.

Vorrei inoltre che l'articolo terminasse qui, poichè la parte che vien dopo è inutile.

Presidente. Dunque l'articolo 7 suonerebbe così:

“ La riforma penitenziaria, nelle parti previste dalla presente legge, sarà gradatamente eseguita dal Governo del Re, mediante decreti reali, su proposta del ministro dell'interno, d'accordo col ministro di grazia e giustizia. ”

La Commissione accetta le modificazioni proposte dal Governo a quest'articolo?

Tondi. (Presidente della Commissione). La Commissione accetta le modificazioni proposte dal Governo.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 7 così modificato. Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

“ Art. 8. A cominciare dall'esercizio 1889-90 verrà iscritta nel bilancio della spesa del Ministero dell'interno una somma fissa corrispondente alla media della somma stanziata nei bilanci preventivi (parte ordinaria e straordinaria) degli ultimi tre anni: e cogli stessi criteri una somma fissa verrà iscritta nel bilancio dell'entrata pei proventi del lavoro carcerario.

“ La somma complessiva del bilancio sarà divisa in capitoli, tra le diverse spese che il Ministero dell'interno crede possano essere effettivamente necessarie nel corso dell'esercizio. ”

(È approvato).

“ Art. 9. Dall'esercizio 1889-90 in poi sarà iscritto nel bilancio della spesa del Ministero dell'interno un capitolo intestato “ Spesa di riduzione, ampliamento, costruzione dei fabbricati carcerari. ” Per provvedere a queste spese si stanzierà in questo capitolo, con lo stato di previsione di ciascun esercizio, quella parte della complessiva assegnazione fatta in media sul bilancio dell'ultimo triennio pel servizio carcerario, che, dopo aver fissate le previsioni per tutti gli altri capitoli, risulterà ancora disponibile. ”

(È approvato).

“ Art. 10. Nel bilancio dell'entrata di ogni esercizio verrà iscritta la somma fissa dovuta dai co-

muni in virtù dell'articolo 4 e del susseguente articolo 16. ”

(È approvato).

“ Art. 11. L'ammontare delle economie che si verificheranno sul complesso degli stanziamenti fatti nei vari capitoli del bilancio del Ministero dell'interno pel servizio carcerario; le maggiori somme che rispetto alle previsioni saranno debitamente accertate sul capitolo del bilancio dell'entrata; le somme accertate quali proventi carcerari, durante l'esercizio, ed il prezzo risultante dalla vendita dei fabbricati divenuti inservibili, al termine di ogni esercizio saranno devoluti in favore del capitolo di cui all'articolo 9.

“ Le variazioni risultanti dall'accertamento dei residui tanto attivi che passivi dei precedenti esercizi si attribuiranno ai residui dello stesso capitolo. ”

(È approvato).

“ Art. 12. Ogni anno alla presentazione del bilancio di previsione, il Ministero dell'interno unirà un allegato speciale contenente:

a) Le spese effettivamente fatte e impegnate nell'esercizio precedente per ciascun capitolo, e le ragioni per le quali siasi ottenuta una economia o sieno abbisognavoli nuovi fondi;

b) I proventi ottenuti nell'esercizio precedente e le ragioni che abbiano contribuito ad aumentarli o diminuirli;

c) La designazione delle opere sulle quali saranno impegnate le somme iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 9;

d) Una esposizione particolareggiata sullo stato del riordinamento dei fabbricati carcerari. ”

(È approvato).

“ Art. 13. Le spese di custodia delle carceri mandamentali circondariali e succursali, degli stabilimenti di pena e dei riformatori governativi sono a carico dello Stato. ”

(È approvato).

“ Art. 14. Gli agenti di custodia (graduati o guardie), che hanno prestato 20 anni di servizio attivo nell'amministrazione delle carceri, acquistano diritto al trattamento di riposo. Nulla è innovato sulla misura della pensione. ”

Prinetti. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti.

Prinetti. Vorrei chiedere un semplice schiarimento al relatore della Commissione.

Con questo articolo s'intende di estendere il diritto della pensione anche al personale che ora è al servizio dei comuni per custodia delle carceri mandamentali?

Gallo, relatore. No! no!

Prinetti. Perchè se così devesi intendere questo articolo, ne risulterà per l'erario un onere intorno al quale vorrei avere delle spiegazioni.

Se poi non è così, allora mi riservo di domandare all'articolo 16 che cosa si farà di tutto questo personale, perchè l'argomento mi pare abbastanza grave e che meriti di essere ponderato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lugli.

Lugli. Io non intendo di oppormi alla proposta che fa la Commissione in merito a questo personale speciale, vale a dire di dare il diritto a queste guardie e a questi graduati di potere conseguire la pensione dopo 20 anni di non interrotto servizio. Ma desidererei dalla gentilezza del relatore di conoscere le ragioni per le quali la Commissione si è decisa ad accettare questo trattamento di speciale favore a pro delle guardie carcerarie.

E ciò domando perchè, o signori, nell'amministrazione dello Stato vi sono categorie d'impiegati e di agenti i quali, per un titolo o per un altro, hanno diritto alla riconoscenza nostra, e per conseguenza avrebbero anch'esse diritto di potere chiedere il dritto a riposo con un numero di anni minore di quello dalla legge stabilito com'è quello che si ammette a favore delle guardie carcerarie con la disposizione di questo articolo. È un precedente, o signori, che vulnera la legge generale, ed è bene che la Camera prima, ed il paese poscia sappiano la vera ragione per la quale si è indotti ad accordare tale favore.

Perrone-Paladini. È detto nella relazione del ministro.

Lugli. Le relazioni, onorevole Perrone-Paladini, restano nel cuore dei deputati, o almeno di quei deputati che le leggono, ma il paese non conosce le relazioni che restano polverose negli archivi.

Perciò è bene che la Commissione espliciti le sue ragioni affinchè il paese le conosca. Ho già dichiarato che non fo opposizione, ma amo di sentire le ragioni dalle quali fu guidata la Commissione nell'accettare questa disposizione di favore.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Gallo, relatore. Rispondo all'onorevole Prinetti che non sono compresi nella disposizione dell'ar-

ticolo 14, secondo il concetto della Commissione, gli agenti di custodia attuali, che fanno il servizio nell'interesse dei comuni. Di guisa che, se egli vorrà presentare le sue osservazioni all'articolo 16, le discuteremo allora.

All'onorevole Lugli poi risponderò che le ragioni, secondo la Commissione, sono evidenti e sono le seguenti.

Le guardie carcerarie si trovano in una condizione speciale, perchè sono soggette ad un lavoro giornaliero pesantissimo, che va dalle 14 alle 16 ore, ed hanno solamente due ore di libertà, ogni 24 ore. Quando poi devono assistere ai lavori all'aperto, sono costrette a stare per dieci ore ed anche più, sotto le intemperie, sia nella stagione estiva, sia nella invernale.

Ora, pare all'onorevole Lugli che non meriti considerazione questa condizione di cose abbastanza eccezionale? E la Commissione si è ispirata precisamente a questi criteri che sono enunciati nella relazione ministeriale, quando ha accettata la disposizione di ridurre a 20 anni il servizio pel trattamento di riposo. E, come vede, non è nulla innovato al resto delle disposizioni della legge 14 aprile 1864, sia in ordine alla misura della pensione, sia in ordine ai casi nei quali queste pensioni potranno esser domandate e concesse: la sola modificazione di favore, che si fa per le guardie carcerarie, è questa, che esse hanno diritto al trattamento di riposo dopo 20 anni di servizio, invece che dopo 25 anni.

Giacchè l'onorevole Lugli non ha fatta alcuna proposta, mi auguro che si dichiarerà soddisfatto di questa spiegazione.

Lugli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Lugli. Ringrazio l'onorevole relatore delle spiegazioni date e nello stesso tempo dichiaro, come ho dichiarato già prima, che non intendeva di fare nessuna opposizione, ma solamente di conoscere le ragioni vere per le quali si è voluto dare questo trattamento di favore.

Presidente. Se nessun altro chiede di parlare, metto a partito l'articolo 14.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato.)

“ Art. 15. Le spese di mantenimento e di for-
nimento (vestiario, biancheria, mobili) di cura,
di assistenza medica e religiosa dei detenuti nelle
carceri mandamentali, circondariali e succursali,
dei condannati e ricoverati negli stabilimenti di
pena e nei riformatori governativi sono a carico
dello Stato. ”

Gallo, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Gallo, relatore. Onorevole presidente, la Commissione, d'accordo con l'onorevole ministro, intenderebbe di modificare quest'articolo 15 nel modo seguente:

“ Le spese di mantenimento e di fornimento (vestiario, biancheria, mobili) di cura, di assistenza medica e religiosa dei detenuti nelle carceri circondariali e succursali, dei condannati e ricoverati negli stabilimenti di pena e nei riformatori governativi sono a carico dello Stato. ”

Viene cioè tolta la parola “ mandamentali. ”
Si aggiunge poi:

“ Per le carceri mandamentali provvederà lo Stato per tutte le spese anzidette, eccetto quelle di assistenza medica e religiosa, che sono poste a carico dei comuni. ”

Manderò ora alla Presidenza queste modificazioni all'articolo 15.

Le ragioni che hanno indotto la Commissione e il Ministero a proporre queste modificazioni, sono le seguenti.

Le spese di assistenza medica e religiosa costerebbero sommamente allo Stato, mentre costano pochissimo o nulla ai comuni. Lo Stato avrebbe bisogno di tenere un medico, ed anche un sacerdote, per ogni capoluogo di mandamento. Al contrario i comuni possono valersi dell'opera dei medici condotti e dei parroci. Quindi, mentre da un lato avremo un grande risparmio di spesa da parte dello Stato, dall'altro i comuni non avranno che un piccolissimo aggravio.

Perrone-Paladini. Nessun aggravio.

Trompeo. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Trompeo ha facoltà di parlare.

Trompeo. A me pare che, nel secondo capoverso della nuova dizione dell'articolo, proposta dalla Commissione, dovrebbero aggiungere la cura, oltre l'assistenza medica.

Nella prima parte dell'articolo è detto che le spese di mantenimento e di fornimento, di cura, d'assistenza medica e religiosa ecc., sono a carico dello Stato nelle carceri circondariali e succursali. Ora non parlando della cura anche nel secondo paragrafo, che si riferisce alle carceri mandamentali, mi parrebbe che vi fosse una contraddizione evidente.

E se ciò volesse farsi per ragioni di economia o per diminuire le spese a carico dei comuni, parmi sarebbe una economia fuori di proposito e

non scorra di gravi inconvenienti a danno dei malati.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. Mi preme rammentare che ho già raccomandato che nell'articolo fosse compresa anche la spesa per l'istruzione scolastica tecnica; ma ritengo che a ciò si provvederà nel regolamento.

Presidente. Queste sono disposizioni regolamentarie.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Gallo, relatore. Debbo rispondere due parole all'onorevole Trompeo.

Noi non abbiamo compresa appositamente la cura nel secondo paragrafo, appunto per non aggravare troppo i comuni, dappoichè, come l'onorevole Trompeo sa meglio di me, la cura implica fornitura di medicinali, e noi abbiamo ritenuto che la cura sia piuttosto da comprendersi nel mantenimento dei detenuti e quindi debba essere conservata a carico dello Stato, appunto perchè lo Stato deve sopperire al mantenimento dei detenuti.

Del resto non vi è antinomia fra i due paragrafi dell'articolo.

Nella prima parte dell'articolo, infatti, si tratta delle spese di mantenimento ecc. dei detenuti nelle carceri circondariali e succursali; nella seconda parte, delle spese che riguardano i detenuti nelle carceri mandamentali.

Ma, tanto nel primo caso, quanto nel secondo, le spese di cura sono sempre a carico dello Stato. Spero che l'onorevole Trompeo sarà soddisfatto di queste spiegazioni.

Presidente. L'onorevole Trompeo fa una proposta?

Trompeo. Non fo alcuna proposta, sebbene all'atto pratico molti inconvenienti vi saranno perchè non si saprà, specie in materia chirurgica, dove cessi la assistenza e cominci la cura.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, rileggo l'articolo 15 modificato dalla Commissione d'accordo col Governo:

“ Art. 15. Le spese di mantenimento e di fornimento (vestiario, biancheria, mobili) di cura, di assistenza medica e religiosa dei detenuti nelle carceri circondariali e succursali, dei condannati e ricoverati negli stabilimenti di pena e nei riformatori governativi sono a carico dello Stato.

“ Per le carceri mandamentali provvederà lo Stato per tutte le spese anzidette, eccetto quelle

di assistenza medica e religiosa che sono poste a carico dei comuni. »

Pongo a partito questo articolo. Chi l'approva si alza.»

(È approvato).

« Art. 16. I comuni corrisponderanno allo Stato quello che attualmente secondo i loro rispettivi bilanci spendono pel mantenimento del personale di custodia, che in virtù dell'articolo 13 viene assunto dallo Stato. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Borgatta.

Borgatta. Avevo proposto la soppressione di quest'articolo 16 quando proponevo per l'articolo 4 un emendamento al 1° capoverso in cui si contemplavano eziandio le spese del personale di custodia. Però, dopo la forma in cui è stato votato l'articolo 4, non insisto nella sua soppressione; ma parmi che la Commissione stessa riconoscerà la convenienza di coordinare questo articolo 16 col primo capoverso dell'articolo 4. Essa dovrebbe accettare e far sua questa nuova dizione che ho l'onore di esporre:

« Pel pagamento del personale di custodia, che in virtù dell'articolo 13 viene assunto dallo Stato, i comuni gli pagheranno una somma fissa annuale ragguagliata alla media della spesa a tale titolo da essi sostenuta nel quinquennio 1884-1888. »

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gallo.

Gallo, relatore. Dichiaro a nome della Commissione che accettiamo questa modificazione e la facciamo nostra, perchè conforme a quella adottata da noi nel proporre il mutamento all'articolo 4 già approvato dalla Camera.

Presidente. Dunque la Commissione accettando la proposta dell'onorevole Borgatta proporrebbe questa nuova formula dell'articolo 16:

Pel pagamento del personale di custodia, che in virtù dell'articolo 13 viene assunto dallo Stato, i comuni pagheranno una somma fissa annuale ragguagliata alla media della spesa a tale titolo sostenuta nel quinquennio 1884-88.

L'onorevole Prinetti ha facoltà di parlare.

Prinetti. A me pareva che quest'articolo 16 potesse dar luogo a molte questioni nella sua interpretazione.

La nuova formula proposta dall'onorevole Borgatta, se l'ho ben compresa, toglie alcuni di questi dubbi, ma non li toglie tutti, e fra questi ve n'è uno sul quale vorrei udire dalla Commissione e dal Governo una parola chiara e precisa.

Anzitutto osservo che qui si dice: il personale di custodia che in virtù dell'articolo 13 viene assunto dallo Stato. » Veramente nell'articolo 13 non è detto che il personale attuale venga assunto dallo Stato; è detto semplicemente che le spese di custodia del carcere mandamentale sono a carico dello Stato, ciò che, a mio modo di vedere, è una cosa un po' diversa. Altro è assumere in servizio il personale che attualmente presta servizio nel carcere mandamentale, altro è dire che d'ora in avanti le spese di custodia di questo carcere sono a carico dello Stato.

Dunque la prima domanda che rivolgo alla Commissione e sulla quale aspetto una chiara risposta è la seguente: il personale attuale diventa personale governativo, o semplicemente si porrà un personale governativo alla custodia del carcere mandamentale?

Io domando al Governo ed alla Commissione: là dove questo personale si troverà essere per ragioni di età inabile ad adempiere alle sue funzioni, il Governo cosa intende farne?

Perchè se intende pensionarlo, l'onere che ne verrà all'erario sarà grave; se non intende pensionarlo, non può gettare sul lastrico delle persone che da 20 o 30 anni sono addetti al servizio dello Stato; se invece resta a carico dei comuni, è evidente che una gran parte di essi dovranno spendere, per un periodo di tempo abbastanza lungo, il doppio di quello che spendono attualmente, perchè, mentre dovranno corrispondere allo Stato una quota eguale a quella che essi hanno stanziata negli ultimi bilanci, dovranno poi ancora provvedere al mantenimento di questo personale che li ha, per un lungo periodo di tempo, serviti.

Desidererei di avere in proposito dalla Commissione e dal Governo una risposta chiara e categorica.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Gallo, relatore. Rispondo, prima di tutto, all'onorevole Prinetti, che la nostra intenzione è stata questa: che lo Stato assuma la spesa di custodia, non il personale. Naturalmente, non giurerei sulla esattezza e la perfezione della locuzione, dal punto di vista della forma; ma, siccome c'è un richiamo all'articolo 13, pareva che il significato potesse essere ancor più chiaro. Perchè qui si dice: « mantenimento del personale di custodia, che, in virtù dell'articolo 13, viene assunto dallo Stato; » si suppone facilmente che il che si riferisca al mantenimento, e non al personale di custodia, appunto perchè l'articolo 13

parla delle spese di custodia delle carceri mandamentali, e non del personale. Di guisa che l'onorevole Prinetti, nei suoi ragionamenti e nelle sue osservazioni, può partire da questo concetto: che, cioè, la Commissione assume che le spese di custodia solamente debbano esser devolute allo Stato (le quali non debbono esser fatte più, da oggi in poi, dai comuni); ma non mai il personale di custodia, il quale naturalmente resta nelle condizioni nelle quali si trova.

Se egli, poi, crede che questa locuzione si debba trasformare, appunto perchè non riesce abbastanza chiara, allora proponga una nuova locuzione; la Commissione non potrà non accettarla, appunto perchè sarà più conforme al concetto dalla Commissione medesima sostenuto.

In quanto, poi, alla questione di sostanza, cioè del personale che resterebbe a disposizione di questi comuni, senza una occupazione, la Commissione veramente non l'ha discusso, perchè pareva che uscisse quasi dal suo compito.

Il relatore della Commissione crede che sia più agevole il rispondere all'onorevole ministro, anzi che alla Commissione medesima. Faccio solamente considerare che questo personale di custodia non è quello che oggi lo Stato verrebbe ad adoperare nelle carceri mandamentali: appunto perchè è reclutato Dio sa come, da quanto tempo serve, non si sa, e non si sa nemmeno se sia un vero ed effettivo personale di custodia.

Consta a moltissimi di noi, che molti comuni si valgono, come custode delle carceri mandamentali, o di un basso impiegato del municipio o persino di qualche altro salariato, che non ha alcuna attinenza con l'amministrazione interna del comune e che io non voglio qui indicare. Dunque, non si tratterà di un personale, il quale sarà degno di una seria considerazione.

Ad ogni modo, a me pare che lo Stato, assumendo la spesa della custodia, non possa venire anche ad assumere l'onere del personale.

Non può accettarlo tal quale è, perchè non gli riuscirebbe utile, non essendo stato reclutato per servire ai fini, che lo Stato si propone.

Non potrebbe neanche il Governo assumere la gravissima spesa delle pensioni o di uno stipendio ulteriore, perchè sarebbe un carico enorme.

Ad ogni modo la pensione di questo personale resterà tale quale è oggi: continuerà così ad essere alla dipendenza dei comuni.

Che cosa debbano fare i comuni non è cosa che ci riguarda. In ogni modo ripeto che la posizione di questo personale non sarà deteriorata e non sarà nemmeno migliorata, perchè ciò porte-

rebbe una spesa allo Stato, che noi dobbiamo a qualunque costo evitare.

È implicito naturalmente che, se il Governo crederà che una parte del personale di custodia attuale sia utile al servizio ulteriore, lo assumerà: in altri termini il Governo farà come per i fabbricati: farà la scelta di quel personale che può ancora servire e lo assumerà al suo servizio: quel personale che sarà dichiarato inservibile resterà completamente a carico dei comuni.

Presidente. Onorevole ministro, ha facoltà di parlare.

Crispi, ministro dell'interno. Noi abbiamo 1504 carceri mandamentali, con un personale di 1577 custodi.

Il personale delle carceri mandamentali ha lasciato molto a desiderare; e se si guarda al numero delle evasioni che sono avvenute dal 1883 al 1888 si vedrà come esso personale non adempiesse al debito suo.

Prinetti. Chiedo di parlare.

Crispi, ministro dell'interno. Il Governo non assume nessun impegno per questo personale.

Se fra gli agenti di custodia dei comuni ve ne sono degli utili, li prenderà; se no, essi seguiranno la sorte di tutti gli impiegati, che soppresso un ufficio vanno in disponibilità.

L'onorevole deputato Prinetti sa qual'è la regola per questi impiegati, e qual'è la regola per gli impiegati comunali che passano al servizio dello Stato.

Se avviene il caso che questi impiegati a suo tempo debbano essere messi a riposo, la pensione è ripartita, in proporzione degli anni del servizio, fra le due amministrazioni.

Qui il caso è diverso.

Se fra gli agenti di custodia non v'è personale che possa servire allo Stato, naturalmente i comuni penseranno essi al modo di liberarsene.

Un momento fa mi parve che l'onorevole deputato Prinetti avesse anche osservato alla ragione per cui si è voluto ridurre a venti anni il tempo di servizio utile per la pensione...

Prinetti. Non io, l'onorevole Lugli...

Crispi, ministro dell'interno... a favore del personale carcerario.

La ragione di ciò è, che i servizi carcerarii sono i più difficili non solo, perchè ogni agente carcerario deve stare al suo posto almeno sedici ore al giorno, ma sono anche delicati e gravi, sicchè questi agenti sono condannati, direi quasi, a rimanere essi pure sempre chiusi insieme coi detenuti.

Il servizio quindi essendo abbastanza improbo,

grave, era naturale che, come per le guardie di pubblica sicurezza, erasi fatto uno speciale trattamento per quanto concerne il conseguimento della pensione, anche uno speciale beneficio si accordasse a questi agenti di custodia carceraria.

Ed in questo caso la necessità era anche doppia perchè, volendosi e dovendosi ottenere un personale, che corrisponda bene al nuovo sistema penitenziario, bisogna pur potere scegliere questo personale bene e con molta cura.

Dissi un momento fa delle molte evasioni avvenute dalle carceri mandamentali e che alcune toccavano anche il ridicolo per il modo col quale le fughe si erano operate. Ora lo Stato, che deve provvedere ad una custodia carceraria severa ed oculata e che questo servizio regola e disciplina in gran parte affidandolo all'ispezione continua dell'agente di custodia, ha bisogno di dettare coi suoi regolamenti quelle speciali norme per le quali tutto corrisponda perfettamente al nuovo sistema del Codice penale. Da ciò dunque le disposizioni che noi abbiamo proposte.

Comunque sia e ritornando alla parte speciale del discorso dell'onorevole Prinetti io non assumo alcun impegno. Se fra gli agenti di custodia delle carceri mandamentali il Governo troverà individui che meriteranno di esser conservati in servizio, lo saranno; se no, i comuni, come fanno cogli altri impiegati, così faranno anche per questi.

Gl'impiegati subiranno la legge comune cioè la legge che stabilisce che quando si sopprime un ufficio l'impiegato rimane in disponibilità.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti.

Prinetti. Anzitutto io tengo a dichiarare che concordo pienamente col Governo e credo che non possa assumere nessun impegno di prendere a suo carico il personale attuale, perchè anch'io opino che esso nel suo complesso non è un personale adatto alle funzioni alle quali deve essere chiamato.

Ringrazio la Commissione degli schiarimenti dati; e quindi resta inteso che coll'articolo 16 il Governo non assume nessun impegno riguardo a questo personale. Ora voglio richiamare l'attenzione della Camera e del Governo su questa questione, che a me pare sia meno leggera di quanto forse è apparsa sinora.

Io ammetto perfettamente col relatore della Commissione che vi siano molti mandamenti in Italia in cui questo servizio di custodia delle carceri mandamentali non è affidato ad un personale speciale, e molto meno ad un personale idoneo, io

ammetto quindi che il passaggio di queste carceri al Governo e la relativa custodia assunta dal Governo non arrechi nessun disturbo al comune; perchè se il comune dovrà corrispondere al Governo quella gratificazione, quel soprappiù di stipendio, che dava a queste persone cui affidava la custodia delle carceri, vuol dire che siccome non la pagherà più ai custodi, resterà nelle prime condizioni.

Ma non tutti i mandamenti, non tutti i comuni sono in queste condizioni, specialmente in Lombardia, per esempio, alla custodia delle carceri mandamentali si provvede da lungo tempo con un personale, il quale deve per delle norme del cessato Governo soddisfare a determinate condizioni; era un personale più o meno adatto a quest'ufficio, ed in generale in età abbastanza avanzata, ma era un personale destinato a questo ufficio esclusivamente e che di esso viveva.

Ora in questi mandamenti l'avocazione della spesa di custodia allo Stato produce per i comuni un duplicamento di spesa, perchè è evidente che non si possono porre sul lastrico persone che hanno già 50 o 55 anni, che hanno 20 o 25 anni di servizio, e nello stesso tempo non c'è da illudersi che il Governo li prenda alla sua dipendenza, tanto più che hanno un'età abbastanza matura, in rapporto alle norme generali con cui si scelgono gli impiegati e i funzionari del regno.

D'altra parte il comune deve corrispondere allo Stato quanto dava prima a questa gente.

Quindi ne viene un raddoppiamento di spesa. E non è tutto questo, v'è un'altra questione che sorge. L'obbligo di provvedere al personale attuale, è un obbligo morale; non è sancito dalla legge. Quindi quale sarà il comune che vi provvederà? Sarà il capoluogo di mandamento? Saranno tutti i comuni del mandamento? Queste sono questioni che io credo di una certa entità, ed a me parrebbe giusto che là dove i mandamenti e comuni avevano ottemperato con zelo e con diligenza a questo loro onere, non si dovrebbe imporre loro, fino a che rimane il personale attuale a loro carico, l'onere di contribuire alla spesa allo Stato; giacchè in tal modo si verrebbe a punire con un raddoppiamento di spesa questi comuni, che hanno con maggior zelo adempito alle loro funzioni.

Io credo che qui vi sia una ingiustizia, la quale darà luogo a contestazioni non lievi. Perchè, ripeto, quando saremo a provvedere a questo personale, che non si può lasciar morire di fame, chi è che vi dovrà provvedere?

Sono questioni sulle quali richiamo l'attenzione

del ministro e della Commissione; ed a me parrebbe (e non sarebbe una cosa grave, e per di più sarebbe anche transitoria) a me parrebbe equo e giusto, che in questi mandamenti dove personali appositi provvedevano alla custodia delle carceri, e dove essi non saranno altrimenti alla dipendenza del Governo, i comuni non sieno tenuti ad un concorso verso lo Stato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Crispi, ministro dell'interno. Io farò all'onorevole Prinetti un quesito.

Immagini il caso, che la spesa di custodia del carcere mandamentale resti ai comuni. Ebbene, i comuni non hanno il diritto di mettere a riposo, di congedare anche quelli che credono, che non sieno capaci di adempiere al loro servizio? Senza dubbio è nel loro diritto; e questo diritto diventerebbe un dovere con la nuova legge; quindi confondere i due casi, della spesa di custodia attuale, e della spesa di pensione che potrebbero sempre fare, è confondere due fatti giuridici ben diversi.

Perciò non è esatto il dire che il comune viene a risentire una doppia spesa; il comune ne fa sempre una; ma il comune che ha il diritto, ripeto, di congedare alcuni impiegati, che non possono adempiere al loro dovere, e di pensionarli ove ne sia il caso, ha l'obbligo di pagarne la pensione, indipendentemente dalle spese che farebbe continuando a sostenere quella dei nuovi custodi delle carceri.

L'altra questione fatta dall'onorevole Prinetti ha una certa importanza e credo che si dovrebbe introdurre qualche modificazione nella legge.

Siccome sono tutti i comuni del mandamento obbligati a concorrere alle spese di custodia, così è giusto che trattandosi di pensioni sieno obbligati a concorrere anch'essi per la loro parte. Su questo Ella ha ragione, onorevole Prinetti. Questa cosa non può rimanere indecisa; diguisachè io non sarei contrario ad accettare un'aggiunta all'articolo per questo caso speciale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti.

Prinetti. Ringrazio anzitutto il presidente del Consiglio per aver accettato una parte delle mie osservazioni; io non saprei formulare alcuna proposta e perciò prego in ogni caso il Governo e la Commissione di volerla presentare essi, cosa del resto che sarà molto facile.

Debbo rispondere poi all'onorevole ministro riguardo all'altra parte delle mie osservazioni.

L'onorevole ministro mi dice: ma se le spese

di custodia restassero a carico dei comuni, essi dovrebbero pensare al personale attuale, e quando esso non fosse più adatto al servizio, a prendere un personale nuovo; per cui il duplicato della spesa l'avrebbero lo stesso. Ma, onorevole ministro, questo è un caso; ma vi è un altro caso molto più frequente ed è questo. Noi abbiamo in molti dei nostri mandamenti degli uomini di custodia che adempiono alle loro funzioni; ma se per esempio hanno passato i 50 anni, l'amministrazione governativa, è inutile illudersi, non li assumerà certo al suo servizio; mentre se i comuni dovessero continuare a provvedere alla custodia dei loro detenuti, potrebbero perfettamente continuare a valersi dell'opera di questo personale. Ora in questo caso col versamento delle corrispondenti spese allo Stato per parte dei comuni si ha un duplicato di spese, che, continuando le cose come ora, i comuni non avrebbero. Ora io credo che anche questa mia parte di osservazioni debba essere considerata; è questione di temperamento, e soprattutto di temperamento transitorio, perchè questa situazione andrebbe modificandosi col progredire degli anni.

Ora a me parrebbe che se il Governo, che ha già avuto la bontà di accettare quell'altra mia idea, volesse studiare anche questa seconda questione, che riguarda un temperamento transitorio, potrebbe evitare molti lamenti, molti malumori, che in alcune località questa legge potrebbe far nascere.

Non so, io forse sarò troppo ardito; ma già oggi non si esaurisce la discussione della legge,....

Presidente. Sì, sì.

Prinetti. ... se no avrei proposto di sospendere la votazione su questo articolo...

Presidente. Onorevole Prinetti, siccome questo disegno di legge va soggetto ancora alla terza lettura e siccome il regolamento ammette emendamenti alla terza lettura, purchè siano presentati 48 ore prima e siano sottoscritti da 15 deputati, può riservarsi di fare delle proposte in quella occasione.

Prinetti. Ma io mi limito a raccomandare la cosa al Governo ed alla Commissione.

Calvi. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Calvi. Se non ho male inteso, mi pare che l'onorevole presidente del Consiglio abbia accennato che, con la disposizione, contenuta nell'articolo 14 dell'attuale disegno di legge, gli agenti di custodia, attualmente in servizio dei comuni, acquistino diritto ad una pensione....

Crispi, presidente del Consiglio. No, non ho detto questo.

Calvi. ... Forse ho frainteso e sono lieto dello schiarimento datomi dal presidente del Consiglio. Allo stato attuale delle cose mi pare che, siccome gli agenti di custodia dei mandamenti sono impiegati comunali, non abbiano diritto ad alcuna pensione da parte del Governo.

Crispi, presidente del Consiglio. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Crispi, presidente del Consiglio. Io non ebbi mai in mente di mutare lo stato attuale delle pensioni.

Avranno la pensione tutti coloro che vi avranno diritto.

Ma in quei luoghi, dove il diritto non c'è, un diritto nuovo non è creato da questa legge.

Ho voluto rispondere unicamente all'onorevole Prinetti in quanto alle conseguenze dell'articolo, a cui egli si riferiva. Siccome all'articolo 14 abbiamo parlato delle pensioni agli agenti di custodia, che si debbono mettere a riposo, l'onorevole Prinetti suppose il caso che nei comuni ci potesse essere qualche agente, che potesse avere diritto a pensione.

Io, signori, come avete inteso, giammai ebbi in mente di riconoscere diritti, quando non esistono.

Presidente. Per ora non vi è altra proposta, tranne che quella dell'onorevole Borgatta, che la Commissione ha fatto sua, e per la quale l'articolo 16 è così modificato:

“ Pel pagamento del personale di custodia, che in virtù dell'articolo 13 viene assunto dallo Stato, i comuni gli pagheranno una somma fissa annuale ragguagliata alla media della spesa a tale titolo da essi sostenuta nel quinquennio 1884-1888. ”

Il Governo accetta questa modificazione?

Crispi, ministro dell'interno. L'accetto.

Presidente. Pongo a partito questo articolo 16. Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

“ Art. 17. Per i minorenni ricoverati nei riformatori privati o collocati presso famiglie private, e per i quali i parenti, o altre persone responsabili, corrispondono una parte della retta, lo Stato paga la differenza. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cremonesi.

Cremonesi. Ho domandato di parlare su questo articolo come anche sul comma 3° dell'articolo 20, non perchè io abbia modificazioni spe-

ciali da proporre, ma perchè in questi due articoli trovo in via incidentale un accenno a due istituzioni di previdenza che, secondo il mio modo di vedere, sono di un'importanza grandissima, e meriterebbero non d'essere soltanto accennate incidentalmente, ma di formare oggetto di un articolo speciale di questa legge.

E ciò perchè queste due istituzioni di previdenza, hanno una stretta attinenza con istituti di pena ai quali si riferisce il nuovo Codice penale.

Parlo specialmente dell'istituto della libertà condizionata, e delle disposizioni che riguardano i minorenni di età inferiore ai 18 anni. Non ho bisogno di dimostrare l'utilità di queste istituzioni. È chiaro che la libertà condizionata ammette per sè stessa l'esistenza di fatto di Società di patronato perchè quel delinquente, che si confida possa emendarsi, richiede un'educazione morale anche durante gli ultimi anni della sua pena in carcere. Non solo, ma più ancora richiede, secondo me, l'appoggio tanto morale quanto materiale di una istituzione speciale nei primi tempi in cui viene lasciato in libertà.

Noi vediamo, là dove non esistono questi istituti, più numerosi i recidivi; ed è naturale. I delinquenti che sortono appena dal carcere, dalla nostra società sono considerati come esseri da disprezzarsi, tanto quanto i poveri pazzi quando sortono dai manicomi. La società quasi non li vuol più accogliere. Difficilmente possono trovare i mezzi di sussistenza. Ora sta qui appunto l'importanza delle istituzioni di patronato le quali, con mezzi materiali, e con mezzi morali, soccorrono questi delinquenti appena usciti dal carcere.

In tal modo evitano spesso le recidive alle quali gli usciti dalle carceri sono talvolta costretti, appunto perchè mancano di sostegno e d'indirizzo.

Parimente, anzi direi maggiormente, ha importanza l'istituzione dei riformatori, i quali appunto sarebbero destinati a correggere quelle tenere pianticelle che abbandonate a sè stesse possono crescer male, e mercè invece una educazione morale benintesa data nei riformatori, possono diventare ottimi cittadini.

Queste istituzioni poi si collegano sempre tra loro; perchè le Società di patronato e i riformatori, compiendo lo stesso ufficio di aiuto morale e materiale, tendono appunto ad impedire ambedue la recidiva nella delinquenza.

Il far cenno, come è fatto all'articolo 17 e al comma terzo dell'articolo 20, di queste due istituzioni, farebbe credere che queste due istitu-

zioni esistessero, ed esistessero in quella quantità e in quella larghezza che occorre perchè vengano a soddisfare a questi bisogni. Ma tutti sanno che pochissimi sono i riformatori attualmente esistenti e meno ancora sono le Società di patronato.

Ecco perchè io credo che, se nella presente legge vi sarà un articolo speciale, che accenni a dar costituzione, a sviluppare, a promuovere in ogni circondario, dove esistono case di pena, le Società di patronato e i riformatori, noi avremo fatto molto per prevenire la recidività della delinquenza.

Io vorrei lasciare alla Commissione, ove essa accolga in massima questo principio, la redazione di un articolo speciale, da introdursi nella legge o come articolo aggiuntivo, o come aggiunta all'articolo 20. Mi limito a dire che io avrei formulato in questo senso l'articolo. Come si parla del Consiglio delle carceri presso il Ministero dell'interno; così non sarebbe ozioso, secondo me, che esistesse un Consiglio circondariale delle carceri.

Questi Consigli non aggravano il bilancio, non costano niente: sono enti morali, che servono di aiuto e di sussidio allo Stato: tutto al più potrebbero costare qualche cosa a cittadini filantropi che possono esser chiamati a formarli.

Io credo che, se esistesse, presso le prefetture o presso le sotto-prefetture, un Consiglio delle carceri, composto del prefetto, o sotto-prefetto, del medico carcerario e di due o tre cittadini filantropi, con incarico, non solo di sorvegliare il buon andamento carcerario, che ora è affidato puramente e semplicemente al capo della sicurezza pubblica, ma con quello altresì di promuovere la costituzione di Società di patronato e di riformatori circondariali, noi avremmo, direi, data una spinta a che venissero a costituirsi questi enti, di indole tutta affatto privata, certamente sorti per iniziativa privata, ma che senza un impulso speciale non sorgerebbero forse per lunghissimo tempo; per un tempo maggiore di quello che esigerà il compimento della riforma penitenziaria.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Gallo, relatore. Risponderò due sole parole all'onorevole Cremonesi, perchè mi preme che oggi stesso siano votati tutti gli articoli della legge.

Questa legge che oggi discutiamo, non riguarda tutta la riforma penitenziaria, ma si occupa di una sola parte di essa, quella cioè che si riferisce ai fabbricati, al personale di custodia, al

mantenimento dei detenuti e condannati, e nullo altro. Solo si è aggiunta in questo articolo 17 una disposizione, nella quale si parla dei minorenni che debbono essere ricoverati nei riformatori privati. Per essi lo Stato si obbliga a pagare la differenza in più di quello che pagano i parenti ed altre persone responsabili, per raggiungere la retta medesima. Dunque di straforo qui si è toccata la materia dei riformatori, come anche di straforo, all'articolo 20, è toccata l'altra delle Società di patronato. Naturalmente io confido che il Governo, allorquando vorrà compiere, anche per le altre parti, la riforma penitenziaria, si occuperà anche *ex professo* della materia dei riformatori, e delle Società di patronato. Ma qui non mi pare che sia il caso di introdurre disposizioni precise su questo argomento.

Faccio poi riflettere all'onorevole Cremonesi che in virtù dell'articolo 44 del nuovo Codice penale il Governo del Re è autorizzato a pubblicare un regolamento relativo all'educazione dei minorenni. Ancora non è stato pubblicato il Codice penale, quindi non è stato pubblicato questo regolamento. Ma io ho fede che il Governo, quando avrà pubblicato il Codice penale, penserà anche a questo regolamento sull'educazione dei minorenni, e si occuperà della materia importantissima dei minorenni corrigendi, ed abbandonati.

Riguardo poi alle Società di patronato, credo che il Governo non debba, per ora, e non possa, fare altro che sussidiarle; ed è questa domanda di sussidio che deve essere trasmessa al Consiglio delle carceri, come appunto noi abbiamo stabilito nell'articolo 20.

In ordine all'istituzione del Consiglio circondariale delle carceri io ho un esempio solo da indicare all'onorevole Cremonesi.

Noi abbiamo avuto le Commissioni visitatrici delle carceri, e, per quanto io ne sappia, esse hanno sempre brillato per la loro assenza e non si sono mai curate di visitare le prigioni.

Ora questo Consiglio circondariale, o mandamentale, a me parrebbe nient'altro che una superfluità, che non potrebbe fare buona prova.

Quindi è che la Commissione ritiene che le osservazioni dell'onorevole Cremonesi abbiano un certo valore, e che riguardino materie di grande importanza, ma che non si possano pregiudicare in alcun modo, con una disposizione da aggiungersi a questa parte della riforma penitenziaria.

Verrà tempo in cui una riforma penitenziaria, nel vero senso della parola, sarà compiuta, uscendo dalla parte materiale, che costituisce l'oggetto di questo disegno di legge, ed allora sarà il caso

di tenere in considerazione le giustissime osservazioni fatte dall'onorevole Cremonesi.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. L'onorevole Cremonesi ha facoltà di parlare.

Cremonesi. Io prendo atto della dichiarazione dell'onorevole relatore circa all'importanza, e alla necessità delle osservazioni che io ho fatte.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, rimane approvato l'articolo 17.

(È approvato).

“ Art. 18. L'assegnazione dei condannati ai luoghi di pena, il ricovero e il collocamento dei minorenni spetta al Ministero dell'interno.

“ I giudicabili, i condannati la cui sentenza non è ancora divenuta esecutiva e che non abbiano compiuti i 18 anni di età, possono essere affidati, per il tempo della loro detenzione preventiva, anche a riformatori privati, ove questi offrano le guarentigie necessarie e l'autorità giudiziaria competente dia il suo consenso.

(È approvato).

“ Art. 19. È istituito presso il Ministero dell'interno un *Consiglio delle carceri* composto di otto membri nominati per decreto reale. Presidente di questo Consiglio sarà il ministro dell'interno ed in sua vece il sottosegretario di Stato. Ne farà parte il direttore generale delle carceri. ”

Su quest' articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalli.

Cavalli. Domanderei la soppressione di questo articolo 19 e del 20, non riconoscendo la opportunità nè la necessità di questi articoli, per i quali si istituisce un Consiglio per le carceri. È una spesa che a me sembra inutile.

Presidente. L'onorevole Cavalli propone la soppressione di questo articolo, il che equivale a votar contro. Non è vero, onorevole relatore?

Gallo, relatore. Mi permetto di rispondere all'onorevole Cavalli che spesa non ci è, poichè l'ufficio di consigliere è gratuito. In quanto poi all'utilità di questo Consiglio, secondo noi è chiaro che, avuto riguardo alle sue attribuzioni non può mettersi in dubbio, specie per quanto si riferisce alla formazione ed ai sussidi delle Società di patronato, per l'esame dei documenti che il ministro dovrà presentare per il controllo del Parlamento di cui abbiamo parlato negli articoli precedenti, e per i pareri che dovrà dare circa la correzione dei minorenni. Tutto questo a chi verrebbe affidato nel caso che venisse a mancare que-

sto Consiglio delle carceri? Esclusivamente al ministro. Ora mi pare non sia da respingere la proposta del Governo che chiede e dà maggiori garanzie degli atti suoi.

Presidente. Del resto la proposta dell'onorevole Cavalli equivale a votar contro Metto quindi a partito l'articolo 19.

(È approvato).

“ Art. 20. Il Consiglio delle carceri emetterà il suo parere:

a) Sulla convenienza di affidare a riformatori privati i minorenni giudicabili e condannati ai sensi dell'articolo 17;

b) Sui documenti che la direzione generale delle carceri dovrà annualmente presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 12;

c) Sui sussidi da dare alle Società di patronato;

d) E su tutte le altre questioni per le quali il Ministero crederà d'interpellarlo.

L'onorevole Cagnola ha facoltà di parlare.

Cagnola. I concetti esposti testè dall'onorevole Cremonesi ebbero la approvazione della Commissione sebbene essa non trovasse accettabili le proposte di attuazione a cui egli fece accenno.

Io prego la Commissione di considerare se possa fare propria la modificazione dell'articolo 20 comma C, che mi onoro di raccomandare ad essa ed alla Camera.

“ E sui modi atti a diffondere l'istituzione delle Società di patronato e dei riformatori privati e sui sussidi da concedersi ad essi. ”

Mi pare che quest'aggiunta sia conforme anche alle dichiarazioni che ebbe a fare testè l'onorevole relatore per difendere l'istituzione del Consiglio delle carceri dalle obiezioni che le oppose l'onorevole Cavalli.

Presidente. Onorevole Tondi, ha facoltà di parlare.

Tondi. (*Presidente della Commissione*). Da parte della Commissione non c'è difficoltà ad accettare l'aggiunta dell'onorevole Cagnola; essa non fa che specificare maggiormente le funzioni del Consiglio delle carceri, e perciò la facciamo nostra.

Presidente. Onorevole presidente del Consiglio, accetta questa proposta?

Crispi, *presidente del Consiglio.* Accetto.

Presidente. Metto a partito l'articolo 20 così modificato; chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvato).

Leggo l'articolo 21 al quale il Governo ha proposto alcune modificazioni:

“ Le disposizioni dell'articolo 4 e quelle dell'articolo 15 pei comuni interessati avranno vigore dalla pubblicazione del decreto reale di cui all'articolo 7. ”

Il Governo propone che quest'articolo sia così modificato:

“ Le disposizioni degli articoli 3, 4, 13 e 15, per quanto riguarda le carceri mandamentali, avranno vigore dalla pubblicazione del decreto reale di cui all'articolo 7. ”

Voci al banco della Commissione. Sta bene: è questione di forma.

Borgatta. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Borgatta. Mi pare che in seguito alla modificazione introdotta nell'articolo 16, come si richiama qui l'articolo 4, si debba pure richiamare l'articolo 16.

Voci. No! no! (*Conversazioni*).

Gallo, relatore. C'è la terza lettura.

Presidente. Metto a partito l'articolo 21 come è modificato dal Governo ed accettato dalla Commissione.

(*È approvato*).

“ Art. 22. Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare i regolamenti necessari per l'applicazione della presente legge. ”

(*È approvato*).

Ora, il Governo propone un articolo aggiuntivo del quale do lettura:

“ Art. 23. È abrogata la legge 28 gennaio 1864, n. 1653, sulla riduzione e costruzione delle carceri giudiziarie. ”

La Commissione accetta?

Gallo, relatore. Non c'è difficoltà.

Presidente. Metto a partito questo articolo.

(*È approvato*).

Ora la Camera deve stabilire il giorno in cui procedere alla terza lettura di questo disegno di legge.

Il regolamento prescrive che debbano passare 8 giorni; ma, siccome il disegno di legge è dichiarato di urgenza, questo termine si riduce della metà. Basta perciò che passino 4 giorni.

Propongo, quindi, che si tenga seduta, sabato mattina, per la terza lettura di questo disegno di legge. (*Si! si!*)

Così rimane inteso.

La seduta termina alle 12,5.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1889. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno)

